

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **FRUET CATERINA**
 Indirizzo **8, VIA BAZZANELLA, MARTER DI RONCEGNO**
 Telefono **339 6650692- 0461773212**
 Fax
 E-mail **fruet.caterina@virgilio.it, caterina.fruet@provincia.tn.it**

Nazionalità italiana
 Data di nascita 08/10/1968
 Codice fiscale FRTCRN68R48G452Q

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a) Da 03 settembre 2018 assunzione a tempo indeterminato
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia Autonoma di Trento
 - Tipo di azienda o settore pubblico
 - Tipo di impiego **Coordinatore pedagogico**
 - Principali mansioni e responsabilità Coordinamento pedagogico e gestione del circolo di coordinamento n.2 scuole dell'infanzia provinciali

- Date (da – a) da settembre 1987 fino a 02/09/2018 (con assunzione a tempo indeterminato da settembre 1991)
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia Autonoma di Trento
 - Tipo di azienda o settore pubblico
 - Tipo di impiego **Insegnante scuola dell'infanzia**
 - Date (da – a) Esperienza lavorativa intervallata da incarichi quali:
Gennaio 2005/agosto 2005
Settembre 2009/marzo 2010
Coordinatore pedagogico (sostituto e in affiancamento)
 - Principali mansioni e responsabilità Coordinamento pedagogico e gestione del circolo di coordinamento n.3 scuole dell'infanzia provinciali Alta Valsugana)

- Date (da – a) Settembre 2009 – agosto 2017
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia Autonoma di Trento- Servizio Infanzia e Istruzione del primo grado- Dipartimento della conoscenza
 - Tipo di azienda o settore pubblico
 - Tipo di impiego collaborazione con Ufficio infanzia (fino al 31/03/2012 ufficio di coordinamento pedagogico generale)
 - Principali mansioni e responsabilità Attività di coordinamento pedagogico dell'area dei bisogni educativi speciali nell'ambito dei servizi 0-6 anni e dell'area formazione.
Sul fronte infanzia:
Funzioni di promozione e coordinamento di iniziative atte a sostenere l'inclusione scolastica

Progettazione e organizzazione di iniziative formative per gli insegnanti della scuola dell'infanzia sulla base dei bisogni formativi emersi, rilevazioni quantitative e qualitative delle situazioni problematiche nelle scuole dell'infanzia, gestione di incontri di monitoraggio, verifica dei progetti inclusivi, predisposizione di strumenti atti a sostenere la progettualità scolastica, gestione dei contatti esterni con enti e parte sanitaria, coordinamento e conduzione di gruppi di lavoro con i coordinatori pedagogici sulle buone prassi educative, istruttoria per l'assegnazione di risorse supplementari, partecipazione a progetti di studio/analisi su tale tematica.

Sul fronte dei servizi prima infanzia

Collaborazione in procedure di carattere amministrativo quali selezione del personale dei servizi prima infanzia per l'accesso alla qualifica di educatore, gare di appalto per affidamenti di gestione a soggetti terzi, effettuazione di sopralluoghi esterni per l'iscrizione all'albo provinciale.

• Date (da – a)

Anno scolastico 2017/2018

• Principali mansioni e responsabilità

Coordinatore pedagogico (sostituto)

Coordinamento pedagogico e gestione del circolo di coordinamento n.6 scuole dell'infanzia provinciali zona Trento

ALTRE

ESPERIENZE PROFESSIONALI IN AMBITO EDUCATIVO

• Date (da – a)

Dal 2013 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Varie amministrazioni comunali del Trentino/Apac

• Principali mansioni

Membro esperto in commissione di gara per affido in concessione e terzi del servizio di gestione di nido d'infanzia

• Date (da – a)

2013/2014

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Università di Trento

• Principali mansioni

Tutor coordinatrice corso di specializzazione per il sostegno per insegnanti di scuola dell'infanzia

• Date (da – a)

Da 2011 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Vari Istituti di formazione

• Principali mansioni

Presidente e membro di commissioni esami per il rilascio di attestati di qualifica del personale educativo

• Date (da – a)

Dal 2010 ad oggi

Partecipazione a **Convegni** (Rimini, Bolzano, Bressanone, Roma) anche in qualità di relatore sulle tematiche:

Autismo

Integrazione e inclusione scolastica

Il facilitatore della comunicazione e dell'integrazione scolastica

Collaborazione nell'ambito di documentazioni prodotte dall'Ufficio Infanzia di autori vari:

2011: Sguardi incrociati: il servizio di facilitazione della comunicazione e dell'integrazione scolastica nella scuola dell'infanzia documentazione dei focus group 2010

2011: Documento di progettazione educativa: Pei

2011: Il servizio di facilitazione della comunicazione e dell'integrazione scolastica nella scuola dell'infanzia. Sintesi dei punti principali delle convenzioni aggiornato nel 2017

2012: Indagini conoscitive sui bambini con bisogni educativi speciali nella scuola dell'infanzia provinciale

2012: L'agio del contesto- il contesto dell'agio: una ricerca qualitativa sulle rappresentazioni del disagio nella scuola dell'infanzia
 2014 : I percorsi evolutivi dei bambini e indicatori di rischio: leggere, capire e intervenire
 2015: Sostenere strategie di autoregolazione
 2016: Indagini conoscitive sui bambini con bisogni educativi speciali nella scuola dell'infanzia provinciale
 2017: Star bene a scuola: sostenere strategie di regolazione nella scuola dell'infanzia
 2017: Vedere con i sensi: il bambino non vedente nella scuola dell'infanzia.
 2018: Lo sviluppo cognitivo e del linguaggio: le competenze del bambino nell'ultimo anno della scuola dell'infanzia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- | | |
|---|---|
| • Date (da – a) | 2016 |
| • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | Dipartimento di filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata - Fisppa Padova |
| • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio | Materie filosofiche-pedagogiche-psicologiche |
| • Qualifica conseguita | Teacher in Philosophy for Children |
| • Date (da – a) | 1999 |
| • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | Università degli Studi di Verona |
| • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio | Materie pedagogiche-psicologiche |
| • Qualifica conseguita | Laurea in scienze dell'educazione "esperto nei processi formativi" |
| • Date (da – a) | 1986 |
| • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | Istituto Magistrale A. Rosmini di Trento |
| • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio | Pedagogico-didattiche-umanistiche |
| • Qualifica conseguita | Diploma di maturità magistrale |

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA italiana

ALTRE LINGUE

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| | TEDESCO |
| • Capacità di lettura | Livello scolastico |
| • Capacità di scrittura | Livello scolastico |
| • Capacità di espressione orale | Livello scolastico |

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

CAPACITÀ DI ASCOLTO, DI VALORIZZAZIONE DEL LAVORO DI GRUPPO E DI CONFRONTO/SCAMBIO

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ DI PROMOZIONE E GESTIONE GRUPPI DI LAVORO ACQUISITI NELL'ESPERIENZA LAVORATIVA

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona conoscenza dei principali programmi informatici:
Word;

TECNICHE


Excel;
Powerpoint;
Office;
Outlook;
Internet e dei principali motori di ricerca.

PATENTE O PATENTI

B

*Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto
legislativo 196/2003*

Gato 08.05.19

Gato 



UNITA' DI MISSIONE SEMPLICE SCUOLA E SERVIZI INFANZIA

Dichiarazione di assenza delle cause di incompatibilità e di conflitti di interesse/obblighi di astensione (art. 21, c. 5, della l.p. 9 marzo 2016, n. 2; art. 77 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; art. 60 del d.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.; par. 3 delle Linee guida A.N.AC. n. 5 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016, aggiornate al d.lgs. 56 del 2017 con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018; artt. 8, c. 5, e 20 del Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018-2020 della Provincia autonoma di Trento; Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) per la nomina a componente della Commissione tecnica per l'esame e la valutazione delle offerte presentate dagli operatori economici partecipanti alla procedura ad evidenza pubblica relativa alla gara europea a procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione del nido d'infanzia del comune di Baselga di Pinè, codice CIG 7797929E91

Io/La sottoscritto/a FRUET CATERINA, nato/a a PERGWE V. il 08.10.68, residente in VIA BAZZANELLA 8, codice fiscale FRTCRN68R48G452Q, in qualità di:

☒ dipendente de UNITA' DI MISSIONE SEMPLICE SCUOLA E della Provincia autonoma di Trento;
SERVIZI INFANZIA

• Visto il disciplinare prot. n. S171/19/0123375 di data 22 febbraio u.s. con il quale il Servizio Appalti dell'Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti della Provincia autonoma di Trento ha indetto, su delega del Comune di Baselga di Pinè, la procedura per l'affidamento, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in epigrafe indicata;

• Preso atto che, secondo quanto comunicato dal Servizio Appalti dell'APAC, gli operatori economici partecipanti a tale gara sono i seguenti:

LA COCCINELLA Società cooperativa sociale avente sede in Viale Degasperi, 19 – Cles (TN)

PRO.GES. TRENTO Società cooperativa sociale onlus avente sede in Via Zambra, 11 - Trento

• Preso altresì atto di essere stato proposto quale componente della commissione tecnica e che, a tale fine, è necessario acquisire in via preventiva gli elementi atti a comprovare l'insussistenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse/obblighi di astensione;

• Visto l'art. 21, c. 5, della l.p. 9 marzo 2016, n. 2, secondo il quale "Ai commissari e al presidente si applicano le cause di astensione e di incompatibilità previste dall'ordinamento provinciale, anche se riferite ai lavori pubblici, e statale";

• Visto l'art. 77 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che, con riferimento alla composizione delle commissioni giudicatrici, così dispone:

"4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.

5. Coloro che, nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.

6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri

delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi".

• Visto l'art. 60 del d.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg., che con riferimento alla composizione delle commissioni giudicatrici, così dispone:

- "3. I commissari ~~[diversi dal Presidente]~~ non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
4. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.
5. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
6. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'articolo 51 codice di procedura civile."

• Visto l'art. 51 del codice di procedura civile, che così dispone:

"Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa".

• Visto il paragrafo 3 delle Linee guida A.N.AC. n. 5 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016, aggiornate al d.lgs. 56 del 2017 con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10/01/2018² che individua i requisiti di moralità dei commissari;

• Visto l'art. 9, c. 5, del Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018-2020 della Provincia autonoma di Trento, che così dispone:

"Art. 9 La tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione.

5. Nei processi a maggior rischio, all'atto dell'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento, ogni soggetto competente dichiara gli eventuali contatti diretti avuti con i soggetti interessati, anche al di fuori dell'orario di lavoro".

• Visto l'art. 42 del d.lgs. 50/2016, che così dispone:

"Art. 42 (Conflitto di interesse)

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che

determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati."

• Visto l'art. 23, c. 1, 4 e 6, del Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019-2021 della Provincia autonoma di Trento, che così dispone:

"Art. 23 Il monitoraggio dei rapporti di interesse tra interessati e soggetti competenti.

1. Nello svolgimento dei processi delle aree a rischio di corruzione indicate all'articolo 7, comma 1, di questo Piano, i dirigenti garantiscono il monitoraggio dei rapporti personali, anche di parentela e affinità, tra il personale assegnato e i soggetti interessati, i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti, allo scopo di garantire il rispetto del dovere di astensione dal compito d'ufficio per conflitto di interessi.

4. Entro il 30 settembre 2019, con nota interna del dirigente competente, il dipendente è chiamato a comunicare allo stesso gli elementi informativi utili a individuare i rapporti personali che, tenuto conto delle mansioni assegnate, possono prevedibilmente determinare una situazione di conflitto di interessi nello svolgimento dell'attività lavorativa. Analogamente procede il dirigente generale con riferimento ai dirigenti preposti ad incarichi interni al dipartimento ed il Direttore generale con riferimento ai dirigenti generali della Provincia.

6. I dirigenti svolgono il monitoraggio previsto da questo articolo anche con riferimento ai collaboratori non dipendenti dalla Provincia, che si occupano dei processi delle aree a rischio di corruzione indicate all'articolo 7, comma 1, di questo Piano".

• Visto l'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali, che dispone:

"Art. 7 Obbligo di astensione

1. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e di affini entro il secondo grado³. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

2. Il dipendente si astiene altresì dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti o affini entro il secondo grado; del coniuge o conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale; di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente.

Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

3. Il dipendente dichiara per iscritto al dirigente della struttura di assegnazione i motivi dell'astensione.

4. Il dirigente entro cinque giorni:

- a. riconosce il conflitto di interesse e assegna la pratica ad altro dipendente;
- b. conferma l'assegnazione della pratica al dipendente indicandone le relative ragioni;
- c. chiede tempestivamente, se necessario, elementi integrativi fissando allo scopo breve termine. Pervenuti gli elementi integrativi si esprime nei successivi tre giorni.

5. In caso di astensione del dirigente si applica quanto previsto dall'art. 13, c. 11.

Ove sia riconosciuto l'obbligo di astensione, la pratica è assegnata al sostituto del dirigente in conflitto di interessi.

6. E' predisposto un sistema di archiviazione ad hoc dei casi di astensione. A tale fine la struttura di primo livello competente in materia di organizzazione provvede alla raccolta e conservazione dei casi di astensione su documentata segnalazione dei dirigenti che provvedano ai sensi del comma 4, lett. a) del presente articolo".

• Visto l'art. 32, c. 1, del Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019-2021 della Provincia autonoma di Trento, che così dispone:

"Art. 32 L'estensione del Codice di comportamento

1. Nel rispetto delle indicazioni fornite dal dirigente dell'Agenzia provinciale per gli appalti e per i contratti con nota prot. n. 384752, di data 19 luglio 2016, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento sono estesi, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. Nei contratti, negli atti di incarico e nei bandi, ciascun dirigente cura che sia inserita la previsione espressa dell'applicazione del Codice di comportamento e una clausola di risoluzione o decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice".

• Visto l'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, che così dispone:

"1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale⁴:

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
 - b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
 - c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari."

• Visto l'art. 53-bis della l.p. 7/1997, che così dispone:

"Art. 53 bis Divieto di incarichi a lavoratori in quiescenza

1. Ferma restando la disciplina in materia di appalti di servizi, è fatto divieto alla Provincia e ai suoi enti strumentali di conferire incarichi di consulenza, di collaborazione organizzata dal committente, di studio a lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza e di conferire ad essi incarichi dirigenziali o direttivi. Inoltre è fatto divieto di conferire ad essi cariche in organi di governo degli enti strumentali previsti dalla legge provinciale n. 3 del 2006.

2. Resta ferma la possibilità di conferire incarichi e cariche a titolo gratuito, fatto comunque salvo il rimborso delle eventuali spese previste nell'atto d'incarico. Gli eventuali rimborsi di spese sono corrisposti nei limiti fissati dalla Giunta e devono essere rendicontati. Resta inoltre ferma la possibilità di conferire incarichi di ricerca e di docenza nonché incarichi professionali in campo sanitario, che sono riportati nell'elenco degli incarichi previsto dall'articolo 39 undecies della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990.

3. In caso di violazione di quest'articolo è disposta la decadenza dall'incarico e dalla carica.

4. Quest'articolo si applica anche per la nomina in commissioni, consigli, comitati e organismi collegiali, comunque denominati, ai sensi della normativa provinciale. Il componente collocato in quiescenza dopo la sua nomina continua ad esercitare le sue funzioni fino alla scadenza fissata dall'atto di nomina";

• Ritenuto che nei propri confronti non sussistano cause di incompatibilità né doveri di astensione per lo svolgimento dell'attività di componente della commissione tecnica in epigrafe indicata,

ai sensi degli articoli 46 e 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e pertanto consapevole delle sanzioni, anche penali, in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono cause di incompatibilità, né conflitti di interesse alla nomina a componente della commissione tecnica incaricata dell'esame e della valutazione delle offerte tecniche per l'affidamento in epigrafe indicato;

SI IMPEGNA

a dare immediata comunicazione alla struttura intestataria della presente dichiarazione delle sopravvenute situazioni idonee a comportare la perdita delle predette condizioni;

DICHIARA INOLTRE

(barrare l'ipotesi ricorrente)

- ☒ (per i dipendenti di pubbliche amministrazioni) di NON aver svolto esperienze professionali per pubbliche amministrazioni diverse da quella presso la quale svolge attualmente attività lavorativa;
- ☐ (per soggetti diversi da pubblici dipendenti) di NON aver svolto esperienze professionali per pubbliche amministrazioni;
- ☐ (per dipendenti di pubbliche amministrazioni e per soggetti diversi da pubblici dipendenti) di aver svolto esperienze professionali per le seguenti pubbliche amministrazioni:

AMMINISTRAZIONE	SEDE LAVORATIVA

(barrare l'ipotesi ricorrente)

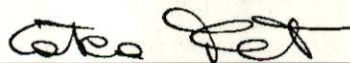
- ☐ di essere stato collocato in quiescenza e di rientrare nei casi di deroga, previsti dall'articolo 53-bis della l.p. 3 aprile 1997, n. 7, al divieto di incarichi ai soggetti in quiescenza;
- ☐ di non essere stato collocato in quiescenza, ai fini dell'articolo 53-bis della l.p. 3 aprile 1997, n. 7.

DICHIARA INFINE

di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei propri dati personali, allegata al presente atto (Allegato A), resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016.

Luogo e data 8.05.19

IL DICHIARANTE

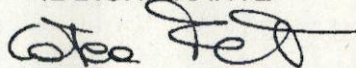


SI IMPEGNA

a dichiarare, a conclusione dei lavori della commissione tecnica, gli eventuali contatti diretti avuti con i soggetti interessati, anche al di fuori dell'orario di lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 9, c. 5, del Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019-2021 della Provincia autonoma di Trento.

Luogo e data 8.05.19

IL DICHIARANTE



Ai sensi dell'art. 38, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la presente dichiarazione è stata:

☐ sottoscritta, previa identificazione dell'interessato, in presenza del dipendente addetto

(indicare in stampatello il nome del dipendente)

☒ sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore

Estremi del documento di riconoscimento esibito per l'identificazione dell'interessato ovvero la presentazione della dichiarazione: C.I. del COMUNE DI MONTEGROTTU n. 47 6107448

NOTE:

¹ Le parole "diversi dal presidente" devono ritenersi implicitamente abrogate per effetto del combinato disposto dell'art. 21, c. 5, della l.p. n. 2/2016 e dell'art. 77 del d.lgs. 50/2016.

² Stralcio del paragrafo 3 delle Linee guida ANAC n. 5 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 aggiornate al d.lgs. 56 del 2017 con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018:

3.1 Non possono essere iscritti all'Albo, né far parte della commissione giudicatrice neppure come segretario o custode della documentazione di gara:

a) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

d) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

f) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

g) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3.2 Le cause di esclusione di cui al punto 3.1 operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

3.3 Non possono, altresì, essere iscritti all'Albo coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

3.4 La sentenza di riabilitazione, ovvero il provvedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, costituiscono causa di estinzione delle esclusioni di cui al punto 3.1

3.5 La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino della causa di esclusione.

[...]

³ Articoli 74, 75, 76 del Codice civile in merito alla parentela e al calcolo dei gradi di parentela: Art. 74 Parentela. La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti. - Art. 75. Linee della parentela. Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra. - Art. 76. Computo dei gradi. Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.

⁴ Il titolo II capo I, del codice penale contempla i seguenti articoli: art. 314 (Peculato); art. 315 (Malversazione a danno dei privati); art. 316 (Peculato mediante profitto dell'errore altrui); art. 316-bis (Malversazione a danno dello Stato); art. 316-ter. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato); art. 317 (Concussione); art. 317bis (Pene accessorie); art. 318. (Corruzione per l'esercizio della funzione); art. 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); art. 319-ter (Corruzione in atti giudiziari); art. 319-quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità); art. 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio); art. 321 (Pene per il

corrotto; art. 322 (Istigazione alla corruzione); Art. 322-bis (Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri); Art. 322-ter (Confisca); art. 323 (Abuso di ufficio); art. 325 (Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'uffici); art. 326 (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio); art. 328 (Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione); art. 329 (Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica); Art. 331 (Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità); Art. 334 (Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa); Art. 335 (Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa); Art. 335-bis (Disposizioni patrimoniali).

ALLEGATO A

INFORMATIVA ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento dell'Unione europea n. 679 del 2016

Il Regolamento dell'Unione europea n. 679/2016 (di seguito il "Regolamento") stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In osservanza del principio di trasparenza previsto dall'art. 5 del Regolamento, la Provincia autonoma di Trento fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del medesimo Regolamento.

Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il "Titolare"), nella persona del legale rappresentante (Presidente della Giunta Provinciale in carica), domiciliato per la carica in 38122 Trento, alla piazza Dante n. 15, tel 0461/494697, fax 0461/494603, posta elettronica direzione generale@provincia.tn.it, pec segret.generale@pec.provincia.tn.it.

Preposto al trattamento è il Dirigente *pro tempore* del Servizio Appalti dell'Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti, i cui dati di contatto sono: via Dogana n. 8 – 38122 Trento, tel 0461/496444, fax 0461/496422, posta elettronica serv.appalti@provincia.tn.it. Il Preposto è anche il **soggetto designato per il riscontro** all'interessato in caso di esercizio dei diritti ex artt. 15 – 22 del Regolamento, di seguito indicati.

I dati di contatto del **Responsabile della protezione dei dati** (RPD/DPO) sono: via Giusti n. 40 – 38122 Trento, fax 0461/499277, posta elettronica privacy@provincia.tn.it (indicare nell'oggetto: "Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE").

Il trattamento dei dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

1. **FONTE DEI DATI PERSONALI:** i dati personali sono stati raccolti presso l'interessato.

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il principio di minimizzazione prevede che possono essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento. Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito si riportano le **finalità del trattamento** (cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e trattati), nonché la relativa **base giuridica** (ovvero la norma di legge o di regolamento che ne consente il trattamento): **esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri** di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare, per le finalità connesse all'individuazione del Presidente del seggio di gara e dei testimoni e/o alla nomina della commissione tecnica (l.p. 9 marzo 2016, n. 2; l.p. 10 settembre 1993, n. 26; l.p. 19 luglio 1990, n. 23). Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive); il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità. Essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi necessario il consenso al trattamento di tali dati personali.

3. **MODALITÀ DEL TRATTAMENTO:** il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi. I dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente e, in particolare, da Preposti al trattamento (Dirigenti), appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti.

4. **PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE:** è esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)

I dati potranno essere **comunicati** alle seguenti categorie di destinatari: interessati al procedimento che propongono istanza di accesso, soggetti pubblici interpellati nell'ambito delle verifiche delle dichiarazioni rese nonché, nei casi previsti dalla legge, all'Autorità nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), alla Procura della Repubblica competente per territorio, alla Guardia di Finanza e al Collegio degli ispettori **per l'adempimento degli obblighi di legge** al quale è soggetto il Titolare e indicati nella normativa citata al precedente paragrafo 2. Pertanto, il conferimento dei dati è obbligatorio.

I dati personali saranno **diffusi** ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di pubblicità, trasparenza e anticorruzione, in particolare di cui al d.lgs. n. 50 del 2016, al d.lgs. n. 33 del 2013, alla l.p. n. 4 del 2014 e alla l.p. n. 2 del 2016.

6. TRASFERIMENTO EXTRA UE

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI


In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, il periodo di conservazione dei dati personali è da un minimo di dieci anni ad un termine di conservazione illimitato, decorrente dalla raccolta dei dati stessi. Trascorsi tali termini, i dati saranno cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli ulteriormente per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca storica o a fini statistici.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento: chiedere l'accesso ai dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15); qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16); se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18). Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora lo richieda, il Titolare comunicherà tali destinatari. In ogni momento, inoltre, l'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 77) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79).

Cognome **FRUET**
 Nome **CATERINA**
 nato il **08/10/1968**
 (alto n. **14** p. **I** s. **A**)
 a **PERGINE VALSUGANA TH**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **RONCEGNO TERME (TN)**
 Via **FRAZ. MARTER-VIA BAZZANELLA N.8**
 Stato civile
 Professione **INSEGNANTE**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **1.60**
 Capelli **CASTANI**
 Occhi **VERDI**
 Segni particolari **NESSUNO**


 Firma del titolare *Caterina Fruet*
 RONCEGNO TERME, 14/08/2012
 D'ORDINE DEL SINDACO
 Impronta del dito indice sinistro *(Martinielli Marina)*
 Euro 5.42

I.P.Z.S. 59A - OFFICINA C.V. - ROMA

